








 <p>ARPA FVG AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Linea Guida</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</b></p>	 <p style="text-align: center;">Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
<b>LG 25.02</b> Ed. 1 rev. 1 26.02.21		Pag. 1 di 11

## Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.



Edizione 1						
Rev.	Data Redaz.	Descrizione	Resp. SOS Pareri per valutazioni e autorizzazioni ambientali	Responsabile Assicurazione Qualità	Resp. SOC Pressioni sull'ambiente	In vigore da
1	26.02.21	Revisione cap. 1, 4,5	M. Telesca 	V. Siardi 	C. Del Bianco 	26.02.21
0	16.11.20	Emissione	M. Telesca 	V. Siardi 	C. Del Bianco 	16.11.20

 Firme elettroniche a fine documento

 <p>ARPA FVG AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Linea Guida</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</b></p>	 <p style="text-align: center;">Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
	<b>LG 25.02</b> Ed. 1 rev. 1 26.02.21	Pag. 2 di 11

## Sommario

1	Scopo e campo di applicazione.....	3
2	Definizioni .....	3
	A. Inquinamento.....	3
	B. Installazione .....	3
	C. Sostanze pericolose.....	3
	D. Sostanze pericolose pertinenti.....	4
	E. Acque reflue industriali .....	4
	F. Suolo .....	4
	G. Acque sotterranee .....	4
	H. Relazione di riferimento .....	4
	I. Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione.....	4
	J. Documento di screening.....	5
	K. Sito di campionamento di suolo.....	5
	L. Soglie di allerta.....	5
	M. Controlli indiretti .....	5
3.	Raccolta delle informazioni e documenti preventivi .....	5
4.	Schema della relazione.....	6
	a. introduzione .....	6
	b. determinazione dei monitoraggi da sviluppare.....	6
	c. conclusioni.....	10
5.	Trasmissione della relazione .....	11
6.	Trasmissione dei dati e valutazione dei risultati.....	11

	<b>Linea Guida</b> <b>Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti</b> <b>AIA ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis</b> <b>del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</b>	
	<b>LG 25.02</b> Ed. 1 rev. 1 26.02.21	Pag. 3 di 11

## 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Linea Guida intende dare indicazioni ai Gestori delle installazioni elencate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06<sup>i</sup>, qualora l'Autorità competente in materia di *Autorizzazione Integrata Ambientale* ai sensi della Parte Seconda Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 ne *richieda* l'applicazione ai fini dell'articolo 29 sexies comma 6 bis: "Fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'autorizzazione integrata ambientale programma specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli".

*La presente linea guida non intende sostituire i monitoraggi e i controlli previsti da altre normative specifiche, quali per esempio D.Lgs 36/03, D.Lgs.105/15 e D.Lgs. 152/06 parte V, bensì integrarli.*

## 2 Definizioni

### A. Inquinamento

Introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; C 136/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 06/05/2014.



### B. Installazione

Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I o nell'allegato VII, parte I alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento.

### C. Sostanze pericolose

Sostanze o miscele pericolose come definite all'articolo 2, punti 7 e 8 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP)<sup>ii</sup>, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Per "Sostanza pericolosa" non si deve intendere il termine "chimico" di sostanza, ma quello dato appunto dal regolamento CLP quale sostanza o miscela. La pericolosità della sostanza o miscela pericolosa da considerare è quella che viene riportata nella sezione 2, Identificazione dei pericoli, della relativa scheda dati di sicurezza così come è previsto dal Regolamento REACH<sup>iii</sup> e non, in caso di miscele, dalle informazioni della sezione 3, composizione/informazioni sugli ingredienti.

 <p>ARPA FVG AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Linea Guida</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</b></p>	 <p style="text-align: center;">Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
	<b>LG 25.02</b> Ed. 1 rev. 1 26.02.21	Pag. 4 di 11

#### **D. Sostanze pericolose pertinenti**

Le sostanze o miscele definite all'articolo 3 del regolamento CLP che, in virtù della propria pericolosità, mobilità, persistenza e biodegradabilità (nonché di altre caratteristiche) potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee e che vengono usate, prodotte e/o rilasciate dall'installazione. NOTA: i criteri di pericolosità e quantità sono dettati dall'Allegato 1 del D.M.95/19<sup>iv</sup> come unico riferimento normativo per tale finalità.

#### **E. Acque reflue industriali**

Qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

#### **F. Suolo**

Lo strato più superficiale della crosta terrestre (trasformato da erosione e processi di tipo chimico /fisici e biologici) situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, è organizzato in generici orizzonti e non contiene materiali di origine antropica.

#### **G. Acque sotterranee**

Tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo (come definite all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque).



#### **H. Relazione di riferimento**

La relazione di riferimento contiene le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE.

#### **I. Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione**

Contaminazione come sinonimo del termine "inquinamento" come sopra definito.

La valutazione della possibilità di contaminazione deve tenere debito conto di:

 <p>ARPA FVG AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA</p>	<p><b>Linea Guida</b></p> <p><b>Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</b></p>	 <p>Systema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
	<p><b>LG 25.02</b> Ed. 1 rev. 1 26.02.21</p>	<p>Pag. 5 di 11</p>

- quantità di sostanze pericolose interessate: qualora nel sito dell'installazione vengano usate, prodotte o rilasciate quantità inferiori alle soglie riportate nella Tabella 1 dell'Allegato 1 al DM 95/2019, il gestore evidenzia tale aspetto all'A.C. senza la necessità di procedere con la fase 3 delle valutazioni previste dallo screening;
- proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose (si suggerisce di utilizzare la Banca Dati ISS-INAIL, schede di sicurezza, Reach);
- caratteristiche del suolo e delle acque sotterranee nel sito, nonché l'influenza di tali caratteristiche sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (ad esempio presenza di zone di ricarica della falda, acquiferi confinati, acquiferi freatici, litologia fine/grossolana, zone vulnerabili);
- caratteristiche dei presidi di protezione del suolo e delle acque sotterranee presenti nell'installazione (vasche di contenimento, superfici impermeabilizzate, serbatoi con doppia camera, misure automatiche di protezione delle tubazioni, procedure di controllo adottate e certificate).

#### **J. Documento di screening**

Documento che il Gestore redige, assevera e trasmette all'Autorità Competente per la "Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" a seguito del processo di screening come da Linea Guida ARPA FVG LG25.01.

#### **K. Sito di campionamento di suolo**

Piccola porzione di terreno, di superficie variabile da pochi metri quadri fino, generalmente, a circa 1 ha, dove viene prelevato, in corrispondenza di ognuno degli strati di interesse individuabili nel suolo, un campione ai fini della valutazione dei parametri oggetto dell'indagine.

#### **L. Soglie di allerta**

Valori individuati a partire dal 90% delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) definite nella Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.lgs. 152/06. Qualora le caratteristiche del suolo non consentano l'uso speditivo di tali valori dovrà essere predisposta un'analisi per la definizione degli stessi che dimostri l'assenza di contaminazione causata dalla attività industriale/agricola.



#### **M. Controlli indiretti**

Monitoraggi di integrità dei presidi di contenimento di sostanze o pavimentazione dei piazzali/capannoni.

### **3. Raccolta delle informazioni e documenti preventivi**

Prima di poter predisporre la relazione da dove si evincerà come ottemperare alle prescrizioni riportate all'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i., il gestore dovrà disporre della seguente documentazione:

1. Documento di "Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" redatto secondo le linee guida LG 25.01 di ARPA FVG;
2. Ove pertinente, l'identificazione della tipologia di fognatura alla quale l'installazione convoglia le acque reflue industriali e ove possibile una descrizione di massima della tipologia di impianto di trattamento a cui afferisce;

 <p>ARPA FVG AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Linea Guida</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</b></p>	 <p style="text-align: center;">Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
	<b>LG 25.02</b> Ed. 1 rev. 1 26.02.21	Pag. 6 di 11

3. Analisi della vetustà dei sistemi di contenimento e delle aree impermeabilizzate avvalendosi di ditte specializzate in grado di rilasciare adeguata certificazione.

## 4. Schema della relazione

### a. introduzione

In questo paragrafo, il Gestore, deve riportare in modo sintetico le informazioni minime per inquadrare lo stato di fatto dello stabilimento. Per gli impianti che sono già dotati di piezometri o effettuano campionamenti al suolo come previsto nell'autorizzazione, si chiede di relazionare su queste forme di monitoraggio ambientale già attive e di specificare i riferimenti normativi per i quali sono state attivate quali ad esempio D.Lgs. 36/03, D.Lgs. 152/06, Parte IV, Titolo V (bonifica siti contaminati), ecc..



### b. determinazione dei monitoraggi da sviluppare

Il Gestore dell'installazione seguendo lo schema di flusso attinente al proprio codice IPPC riportato nelle sottostanti figure, giustifica ogni passaggio rendendo coerente quello che viene riportato nel presente documento con quello dichiarato all'interno del documento di screening di relazione di riferimento.


Il primo passo da compiere è una verifica che tiene conto dell'esito del screening delle attività di screening della Relazione di Riferimento:



- **Positivo:**  
presentare la Relazione di riferimento secondo le modalità descritte agli allegati 2 e 3 al DM 95/2019, ed effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee suolo con le frequenze minime di norma. In relazione al monitoraggio delle acque sotterranee la frequenza di monitoraggio dovrà essere significativa e preferibilmente annuale. Nel caso si definiscano frequenze diverse, dovrà comunque essere previsto uno spurgo annuale dei piezometri e una procedura di corretta manutenzione di tali presidi di monitoraggio.
- **Negativo:**  
Non è necessario presentare la Relazione di riferimento, in questo caso è invece necessario procedere alla verifica periodica delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee.

Il monitoraggio delle acque sotterranee e suolo potrà essere effettuato secondo diverse modalità, monitoraggio indiretto, o più ampie frequenze.


 <p>ARPA FVG AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Linea Guida</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</b></p>	 <p style="text-align: center;">Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
	<b>LG 25.02</b> Ed. 1 rev. 1 26.02.21	Pag. 7 di 11

**Aziende Agricole IPPC 6.6**





 <p>ARPA FVG AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Linea Guida</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</b></p>	 <p style="text-align: center;">Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
<p style="text-align: center;"><b>LG 25.02</b> Ed. 1 rev. 1 26.02.21</p>		<p style="text-align: right;">Pag. 8 di 11</p>

**Altri codici IPPC**





 <p>ARPA FVG AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA</p>	<p><b>Linea Guida</b></p> <p><b>Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</b></p>	 <p>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
	<p><b>LG 25.02</b> Ed. 1 rev. 1 26.02.21</p>	<p>Pag. 9 di 11</p>

(\*) Il gestore, per i singoli parametri analizzati, dovrà definire i valori delle soglie di allerta, che potranno essere individuati a partire dal 90% delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) definite nella Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.lgs. 152/06. Qualora le caratteristiche del suolo non consentano l'uso speditivo di tali valori il Gestore dovrà predisporre un'analisi per la definizione degli stessi che dimostri l'assenza di contaminazione causata dalla attività industriale/agricola.

(\*\*) Il gestore, dovrà proporre oltre che il posizionamento di almeno tre pozzi piezometrici, anche la profondità degli stessi in relazione condizioni idrogeologiche dell'area interessata.

In virtù dell'impermeabilizzazione delle aree di movimentazione, utilizzo e stoccaggio, il gestore dovrà pianificare, con frequenza almeno quinquennale, avvalendosi di ditte specializzate in grado di rilasciare adeguata certificazione, la verifica dell'impermeabilità delle aree interessate e dei dispositivi di contenimento sia delle sostanze pericolose che delle sostanze che possono mutare le caratteristiche chimico fisiche del suolo (controlli indiretti). I controlli indiretti dovranno consistere almeno in:



- integrità dei piazzali;
- tenuta delle vasche, dei lagoni e dei serbatoi interrati e fuori terra;
- tenuta del piping;
- stato dell'avampozzo al fine di garantire che nel pozzo/i non si infiltrino acque provenienti dal piazzale o dalla superficie.

Di seguito, al solo scopo di esempio non esaustivo, si propongono alcuni monitoraggi in funzione della tipologia della struttura:

- Nel caso in cui sia presente in stabilimento una cisterna interrata a parete singola per lo stoccaggio dei carburanti si ritiene opportuno che le verifiche di tenuta vengano effettuate con frequenze variabili in funzione dell'invecchiamento della stessa; pertanto si consiglia di operare come segue:

<b>Età della cisterna</b>	<b>Frequenza del controllo</b>
se cisterna >30 anni	Annuale
se cisterna >20 <30 anni	Biennale
se cisterna >10 <20 anni	Triennale
se cisterna <10 anni	Quinquennale

Nel caso di cisterna a doppia parete, oppure di cisterna a parete singola con bacino di contenimento, verrà verificata con frequenza almeno semestrale la tenuta del bacino di contenimento e la funzionalità del sistema di monitoraggio delle perdite.



	<b>Linea Guida</b> <b>Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti</b> <b>AIA ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis</b> <b>del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</b>	
	<b>LG 25.02</b> Ed. 1 rev. 1 26.02.21	Pag. 10 di 11

- L'integrità delle tubature di trasposto di sostanze pericolose dovrà essere monitorata e verificata secondo le eventuali normative di settore oppure secondo modalità definite dal Gestore in funzione delle caratteristiche di pericolo delle sostanze e dei tempi di permanenza nei condotti.
- Le installazioni che per normative specifiche o per storicità siano già dotate di adeguati sistemi di monitoraggi dell'acqua di falda (piezometri) sono da ritenersi esonerate dalla verifica della qualità del suolo, ma devono comunque prevedere i monitoraggi di tenuta delle aree pavimentate ed eventuali sistemi di contenimento con monitoraggi indiretti.
- Il gestore deve proporre, con relazione tecnica sottoscritta da un professionista qualificato, le tecniche di monitoraggio delle vasche, dei sistemi di contenimento o delle pavimentazioni tenendo conto del tempo di permanenza delle sostanze.
- Il gestore proporrà le verifiche indirette valutando le condizioni litologiche e idrogeologiche locali: litologia, profondità della falda rispetto alle strutture interrato, presenza di falde freatiche, presenza di zone di ricarica. Per le installazioni ubicate in suoli con litologia fine, le condizioni litologiche sito-specifiche attenuano il rischio di infiltrazione e di lisciviazione di contaminanti in falda, evidenziando quindi dei contesti ambientali protettivi per le acque sotterranee. Diversamente, in presenza di una idrogeologia locale che presenta un maggiore rischio di contaminazione della falda, ad esempio in presenza di installazioni situate in zone di ricarica delle acque sotterranee, il monitoraggio indiretto da proporre dovrebbe prevedere frequenze di controllo più stringenti per garantire la diminuzione del rischio di contaminazione.
- I gestori degli allevamenti intensivi dovranno considerare anche se il proprio impianto ricade in zona vulnerabile da nitrati, qualora si verifichi questa condizione dovrà proporre tecniche e frequenze di monitoraggio adeguate.

### **c. conclusioni**

Dopo aver relazionato sulla base dei passaggi illustrati al par. 4.b della presente Linea Guida quali monitoraggi si devono ritenere appropriati per garantire una verifica dell'impatto su suolo e acque sotterranee, il gestore propone a seconda dei risultati:

- i controlli alternativi ai monitoraggi di suolo e acque sotterranee così come descritto nel paragrafo precedente (controlli indiretti);
- i siti di campionamento del suolo, se necessari, allegando una planimetria, e il profilo analitico ritenuto coerente con la propria attività, con la definizione dei valori di allerta, proponendo anche le modalità di campionamento comprensive delle profondità, per ogni singolo punto;
- la posizione dove andranno realizzati i pozzi piezometrici, se necessari, corredando il tutto con planimetria e relazione geologica con evidenza della direzione prevalente della falda, ed il profilo analitico ritenuto coerente con l'attività condotta.

 <p>ARPA FVG AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA</p>	<p><b>Linea Guida</b></p> <p><b>Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</b></p>	 <p>Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente</p>
	<p><b>LG 25.02</b> Ed. 1 rev. 1 26.02.21</p>	<p>Pag. 11 di 11</p>

## 5. Trasmissione della relazione

La "Relazione di proposta monitoraggi 29 sexies" è necessaria per definire/integrare il Piano di monitoraggio e Controllo, pertanto, il Gestore la deve trasmettere secondo le modalità e le disposizioni date dall'Autorità Competente.

*Qualora nel corso del tempo di applicazione dei monitoraggi previsti dalla presente linea guida si renda necessario un incremento o modifica degli stessi, l'Autorità Competente indicherà le modalità e i tempi più opportuni.*

## 6. Trasmissione dei dati e valutazione dei risultati

Qualora il Piano di Monitoraggio e Controllo venga integrato con i monitoraggi derivanti dallo studio effettuato secondo la presente Linea Guida, il Gestore trasmetterà, entro 90 giorni dall'esecuzione del campionamento, i risultati analitici dei campionamenti del suolo e delle acque di attraverso il portale AICA con le modalità prescritte nell'autorizzazione. A valle della ripetizione del campionamento il gestore è tenuto a fare una valutazione finalizzata a comprendere se la presenza della sua attività abbia danneggiato la matrice campionata, producendo opportuna relazione in tal senso da trasmettere analogamente agli esiti dei controlli indiretti effettuati.

Le verifiche di integrità dei sistemi di contenimento, ed eventuali relazioni, dovranno essere sottoscritte da tecnico qualificato, trasmessi attraverso AICA nella sezione "Carica allegati" e seguiti da comunicazione di avvenuto caricamento con opportuna mail ad [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it).

<sup>i</sup> Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. (detto in seguito TUA – testo unico ambientale) – artt. 5, 29-ter, 29-sexies [http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171)

<sup>ii</sup> Regolamento CLP ovvero Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1272&from=it>

<sup>iii</sup> Regolamento REACH ovvero Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20090627&from=IT>

<sup>iv</sup> D.M. 95/2019, Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/23/19A02595/sg>

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SIARDI VALENTINA

CODICE FISCALE: SRDVNT68L56E098U

DATA FIRMA: 26/02/2021 10:26:26

IMPRONTA: 4947BDF5933CBED6EBB3EAB2482CFF99A99238077C5ED9AF917715AD80DD317  
9A99238077C5ED9AF917715AD80DD317D4B4CF9D052767E05904568CB52D94B8  
D4B4CF9D052767E05904568CB52D94B8DBC2712EE2EFC8AB8DA72BE6E292A837  
DBC2712EE2EFC8AB8DA72BE6E292A8375C1482BA85AEDA0EBBE1E234DD868FD

NOME: TELESCA MASSIMO

CODICE FISCALE: TLSMSM62A27L483P

DATA FIRMA: 26/02/2021 14:53:58

IMPRONTA: 25B113D04CED431F9BCFD8C0F052F416BD877D04EB24FB6EE0CDFA1691FA3F9B  
BD877D04EB24FB6EE0CDFA1691FA3F9B8B910E8FF4AAD022532F765E2204C2DB  
8B910E8FF4AAD022532F765E2204C2DB831B6F83CE5D88085A51A2CDF68C9AFF  
831B6F83CE5D88085A51A2CDF68C9AFFD547D9CCCB8D7043BBA10F8BBADB98FC

NOME: DEL BIANCO CLORINDA

CODICE FISCALE: DLBCRN56T57H999Y

DATA FIRMA: 01/03/2021 11:48:29

IMPRONTA: 26E5444250A0DB45B65A04E2F37BB20223F918494AA91901D4CFB0408DA0CF7E  
23F918494AA91901D4CFB0408DA0CF7E7ED53FA09578CF9239163C1B00A48964  
7ED53FA09578CF9239163C1B00A48964ACA1978740D2301DE807D16F18D38D5F  
ACA1978740D2301DE807D16F18D38D5F25A037B67307DB78F7534EF8D3B3E783